



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLE POLITICHE AMBIENTALI, TRANSIZIONE ECOLOGICA E RIGENERAZIONE DEL VERDE
UFFICIO AUTONOMO GESTIONE VERDE URBANO, AGRICOLTURA URBANA E RAPPORTI CON RESET
Casa Natura (ex Scuderie Reali), Viale Diana - 90146 Palermo

Email verdevivibilita@comune.palermo.it

PEC settoreverdetermino@cert.comune.palermo.it

Lavori di Messa in sicurezza bordi stradali e manutenzione straordinaria interfaccia aiuole/strade nel Comune di Palermo.

CUP: D78E25000260004 – CIG BB76A0B55E

Importo a base d'asta	€ 998.032,25 (di cui oneri sicurezza € 45.000,00)
Importo soggetto a ribasso	€ 953.032,25
Importo complessivo progetto	€ 1.400.000,00 (IVA esclusa)
Procedura	Aperta sotto soglia — art. 71 D.Lgs. 36/2023
Criterio aggiudicazione	Prezzo più basso — art. 108 co. 4 e art. 54 D.Lgs. 36/2023 — esclusione automatica offerte anomale (Metodo A, Allegato II.2 art. 2) se offerte ammesse ≥ 5

RISPOSTE ALLE FAQ

Quesito n. 4 IL REQUISITO DI POSSEDERE O DI OTTENIMENTO DELLA PATENTE FITOSANITARIA, AI FINI DELL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOSSICI E MOLTO TOSSICI, È OBBLIGATORIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ? E PUO' ESSERE SOGGETTO INTERAMENTE A SUBAPPALTO ?

Risposta:

- Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari non è legato alla sola dicitura "tossici e molto tossici", bensì riguarda i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 150/2012 e del Piano d'Azione Nazionale (PAN — D.M. 22 gennaio 2014). L'utilizzatore che materialmente manipola i prodotti fitosanitari è obbligato a possedere il certificato ai sensi del D.Lgs. 150/2012 art. 9. Chi acquista il prodotto è obbligato allo stoccaggio ed allo smaltimento secondo legge, nonché alla tenuta del registro di carico e scarico e del registro trattamenti.
- Il Certificato per l'acquisto ed utilizzo dei Prodotti fitosanitari è requisito obbligatorio per l'appaltatore, come espressamente previsto dall'art. 1.9 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), che include tra i requisiti tecnici, professionali e di idoneità richiesti per l'esecuzione del contratto le "abilitazioni e certificazioni per l'uso dei prodotti fitosanitari". Tale requisito sussiste in capo all'appaltatore indipendentemente dal ricorso al subappalto.
- In coerenza con la *lex specialis*, la carenza del requisito dichiarato in sede di offerta comporta le conseguenze previste dagli atti di gara per i requisiti di partecipazione (CSA/Disciplinare), ferme restando le ordinarie verifiche della stazione appaltante.

- Quanto al subappalto, resta fermo il divieto, previsto dal Disciplinare (art. 7), di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni. Il subappalto è quindi ammissibile nei limiti indicati dagli atti di gara; in ogni caso, l'eventuale subappaltatore che materialmente acquisti e/o utilizzi prodotti fitosanitari deve essere anch'esso in possesso della prescritta abilitazione PAN per lo svolgimento di tali attività.
- Il CSA (art. 1.9) richiede all'appaltatore il possesso delle abilitazioni per l'uso dei prodotti fitosanitari e disciplina, agli artt. 4.5 e 4.6, le connesse modalità operative. Il subappalto, ove previsto e nei limiti consentiti, non esonera dall'obbligo che l'operatore (appaltatore o subappaltatore) che materialmente acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari sia in possesso del relativo certificato di abilitazione (D.Lgs. 150/2012, art. 9; PAN).

Quesito n. 5 IL REQUISITO DI POSSEDERE O DI OTTENIMENTO DELLA PATENTE FITOSANITARIA E' SODDISFATTO SE NEL PROPRIO ORGANICO E' PRESENTE UN SOGGETTO CON DIPLOMA AGRARIO O IN MATERIE EQUIPOLLENTI ?

Risposta:

- No. Il titolo di studio non sostituisce l'abilitazione tecnica. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 150/2012 (attuativo della Direttiva 2009/128/CE) e del relativo Piano d'Azione Nazionale (PAN — D.M. 22 gennaio 2014), il soggetto che acquista o utilizza prodotti fitosanitari deve possedere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a prescindere dal titolo di studio posseduto.

Quesito n. 6 COME DEVE ESSERE LA COMPOSIZIONE MINIMA DELLE SQUADRE DI INTERVENTO RISPETTO A QUANTO GIÀ INDICATO AL PUNTO 22.4 DEL CSA ?

Risposta:

Il progetto prevede che la squadra minima, operando in diversi ambiti territoriali, sia così composta:

- N. 1 Responsabile Tecnico dell'Appaltatore (RTA);
- N. 1 Responsabile di squadra operativa (preposto);
- N. 2 ÷ 4 Operatori specializzati diserbo, di cui almeno 1 in possesso della certificazione per i prodotti fitosanitari se vengono utilizzati tali prodotti;
- N. 1 Operatore GPS/reportistica, ruolo che può essere ricoperto anche dall'RTA o dal preposto.

L'operatore economico, a patto di garantire la catena di comando e le competenze tecniche, potrà adattare lo schema al proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza), purché non scenda sotto gli standard minimi di sicurezza e/o competenza richiesti, tenendo anche conto che talune funzioni possono essere svolte "a scavalco" come quella dell' Operatore GPS/reportistica.

Palermo, 11 / 05 / 2026

Il Responsabile Unico del Progetto

(Arch. Francesco La Monica)

